

Dal mondo

Svizzera: sull'ordinanza Iva iniziato il giro di consultazioni

3 Febbraio 2017

Il progetto articolato di revisione, votato dal Parlamento nel settembre 2016, entra nel vivo del dibattito

Thumbnail
Image not found or type unknown

In occasione della seduta del 21 dicembre scorso il Consiglio federale svizzero ha iniziato le consultazioni per la revisione dell'ordinanza sull'Iva, parzialmente riveduta, votata dal Parlamento nel mese di settembre. L'entrata in vigore della nuova legge Iva e della connessa ordinanza è prevista per il 1° gennaio 2018.

Contenuto della revisione - Il 30 settembre 2016 le Camere federali hanno approvato la revisione parziale delle legge sull'Iva finalizzata soprattutto all'eliminazione degli svantaggi concorrenziali subiti dalle società svizzere rispetto alle concorrenti straniere a causa del diverso trattamento fiscale. La revisione contiene inoltre ulteriori aggiustamenti alla legge che si sono resi necessari dopo alcuni anni dalla sua originaria entrata in vigore.

Il compito del Consiglio federale è di emanare le disposizioni attuative necessarie all'applicazione delle disposizioni normative nonché di disciplinare gli specifici ambiti attribuiti dalla legge.

Il punto focale del progetto di revisione riguarda le nuove regole di determinazione del volume d'affari, che d'ora in avanti sarà pari alla cifra d'affari realizzata a livello mondiale e non più a quella realizzata sul territorio svizzero.

L'ordinanza prevede, inoltre, che le imprese di vendita per corrispondenza che saranno assoggettate all'Iva in Svizzera in ragione dell'elevato numero di transazioni dovranno applicare l'Iva a tutte le loro forniture.

Sono definiti in maniera puntuale le tipologie di libri, giornali e riviste assoggettate ad aliquota ridotta, in modo da tenerli distinte da altre prestazioni di servizi in materia di informatica, che continueranno ad essere assoggettate ad aliquota ordinaria, come ad esempio il servizio a pagamento di accesso ad una banca dati.

Le regole per la determinazione della cifra d'affari per le imprese di vendita per corrispondenza - L'ordinanza contiene specifiche disposizioni riguardanti le imprese estere di vendita per corrispondenza.

D'ora in avanti cambiano le regole di determinazione della cifra d'affari per tali imprese che, da un lato, realizzano un grosso volume d'affari e, dall'altro, sono esenti dall'imposta sull'importazione in ragione del basso valore delle singole transazioni. Infatti, dal momento in cui è raggiunto un volume di affari di almeno 100.000 franchi, con tanti piccoli invii (esenti dall'imposta sull'importazione), l'impresa estera si intende eseguire operazioni imponibili in Svizzera. Da questo momento in poi tutti i successivi piccoli invii per corrispondenza destinati alla clientela svizzera saranno imponibili ai fini Iva e, di conseguenza, dovranno essere fatturati applicando l'imposta svizzera, al pari di una società residente.

Nel momento in cui l'ammontare della cifra d'affari non raggiunga l'ammontare di 100.000 franchi all'anno con i piccoli invii (esenti dall'imposta sull'importazione), l'impresa estera può comunicare all'Amministrazione federale delle contribuzioni, entro la fine del periodo fiscale in corso, la propria volontà di rinunciare nell'anno successivo all'imposizione delle forniture transfrontaliere. Pertanto, a partire dall'anno successivo, le operazioni tornano ad essere esenti e i piccoli invii non devono più essere fatturati con l'Iva svizzera. In caso di assenza della comunicazione di rinuncia al regime, però, l'impresa resta assoggettata ad Iva e deve continuare a fatturare tutte le forniture transfrontaliere destinate alla clientela svizzera applicando l'imposta.

Il regime dei mezzi di informazione - Una ulteriore revisione della legge sull'Iva è stata determinata dall'evoluzione tecnologica nel campo dell'informazione. Infatti, anche in Svizzera, sempre più spesso giornali e riviste sono offerti in formato elettronico, oltre che cartaceo. Tenuto conto di tale evoluzione, pertanto, i giornali stampati e quelli in formato elettronico saranno sottoposti alla stessa aliquota d'imposta ridotta.

Al fine dell'applicazione di tale regime di favore è irrilevante se i giornali e riviste siano pubblicati esclusivamente in formato elettronico o se è prevista anche una forma stampata. L'elemento caratterizzante è che i media elettronici svolgano la medesima funzione della forma stampata, ossia fornire regolarmente informazioni di interesse o servire all'intrattenimento.

Se però l'offerta principale del servizio consiste nell'accesso a titolo oneroso ad una banca dati contenente numerose pubblicazioni e la possibilità di accedere ad una rivista costituisce solo un servizio accessorio, si tratta di accesso ad una biblioteca elettronica e come tale il servizio è assoggettato ad aliquota ordinaria e non più ridotta. Lo stesso regime ordinario è previsto per i servizi di fornitura di rassegne stampa preparate per una clientela specifica.

Anche la vendita di libri elettronici, i cd. e-book, sarà un'operazione soggetta ad aliquota ridotta. Da un lato si elimina la disparità di trattamento fiscale rispetto alla vendita dei libri cartacei,

dall'altro gli e-book sono trattati allo stesso modo di giornali e riviste elettroniche, anch'essi assoggettati ad aliquota ridotta.

Il libro elettronico e le condizioni per definirlo tale - Affinché un'opera sia qualificabile come libro elettronico è necessario si tratti di un'opera singola, pubblicata da una casa editrice, di modo che possono beneficiare della riduzione d'imposta solo le opere che soddisfano i requisiti stabiliti dalle case editrici. Sono fuori dal regime, ad esempio, le opere che sono pubblicate in edizione privata perché non si tratta di opere editoriali. Inoltre, l'opera deve costituire un'unità compiuta: non rientrano nel regime di favore, quindi, i semplici estratti di opera, offerti in particolare nel quadro di banche dati specifiche.

I prodotti esclusi - Sono inoltre fuori dal regime di favore i video, in quanto l'opera deve contenere esclusivamente testi e immagini, e le opere interattive (come i corsi di lingua on-line che prevedono esercizi da completare da parte dell'utente). Tutto ciò che è fuori dal regime di favore resta assoggettato al regime Iva ordinario.

Infine, anche la fornitura di libri su supporti dati è assoggetta ad aliquota ridotta, anche con riferimento ai cd. audiolibri trasmessi per via elettronica, sempreché il loro contenuto rifletta in massima parte l'opera originaria. Al contrario gli audio-giochi sono assoggettati ad aliquota normale, in quanto non si limitano alla riproduzione testuale di un contenuto di un libro quanto piuttosto il contenuto di un libro viene rielaborato e trasformato in un audio-gioco scenico.

di

Emiliano Marvulli

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/svizzera-sullordinanza-iva-iniziato-giro-consultazioni>